



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 438 del 10/04/2025**

---

**“Comitati etici clinici in Regione Campania”**

---

*Firmato da: Tommaso Pellegrino*



Consiglio Regionale della Campania

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE del //**

---

Al Presidente Consiglio della Regione Campania  
On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale  
Dott.ssa Magda Fabbrocini

**PROPOSTA DI LEGGE**

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

**TOMMASO PELLEGRINO**

Avente ad oggetto:

**“Comitati etici clinici in Regione Campania”**

---

*Firmato da: Tommaso Pellegrino*



*Consiglio Regionale della Campania*

Proposta di Legge

## **COMITATI ETICI CLINICI IN REGIONE CAMPANIA**

### **Articolo 1 - Istituzione dei Comitati Etici Clinici (CEC)**

1. La Regione promuove l'istituzione di Comitati Etici Clinici (CEC) presso le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di fornire supporto nella gestione dei dilemmi etici emergenti nella pratica clinica.
2. I CEC non si sostituiscono ai comitati clinici già esistenti, ma rappresentano un organo di supporto volto a garantire un'adeguata riflessione etica sulle scelte assistenziali e terapeutiche.
3. L'istituzione e il funzionamento dei CEC sono ispirati ai principi della Legge 219/2017, con particolare riferimento alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e alla pianificazione condivisa delle cure.

### **Articolo 2 - Composizione dei Comitati Etici Clinici**

1. I CEC sono composti da:
  - a) un anestesista rianimatore;
  - b) un esperto in diritto, preferibilmente con competenze in bioetica o diritto sanitario (es. professori universitari);
  - c) un infermiere esperto in Health Technology Assessment (HTA) ed un infermiere con comprovata esperienza clinica in oncologia o terapia intensiva;
  - d) un chirurgo;
  - e) un pediatra;
  - f) un oncologo;
  - g) un neurologo;
  - h) un medico legale;
  - i) un assistente sociale;
  - l) un rappresentante delle associazioni di volontariato più rappresentative;



## *Consiglio Regionale della Campania*

- m) un giornalista esperto in comunicazione scientifica.
2. Le modalità di nomina e funzionamento dei CEC sono definite dalle singole ASL, Aziende Ospedaliere ed Enti Sanitari, nel rispetto delle linee guida regionali.

### **Articolo 3 - Funzioni dei Comitati Etici Clinici**

1. I CEC svolgono funzioni consultive e di supporto ai professionisti sanitari nelle scelte cliniche con rilevanza etica, con particolare riferimento a:
  - a) decisioni sul fine vita;
  - b) applicazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);
  - c) gestione di situazioni cliniche complesse con implicazioni bioetiche (avvalendosi, ove ritenuto necessario, della consulenza gratuita di esperti esterni in considerazione dello specifico caso clinico da esaminare);
  - d) promozione della cultura etica nelle strutture sanitarie, attraverso formazione e sensibilizzazione.

### **Articolo 4 – Disposizione finanziaria**

1. L'istituzione e il funzionamento dei CEC non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le strutture sanitarie provvedono all'operatività dei CEC mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili.

### **Articolo 5 - Disposizioni finali**

1. La Giunta Regionale adotta linee guida per l'attuazione della presente legge, definendo criteri omogenei per la costituzione e il funzionamento dei CEC.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.